



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **30**

in data **22/02/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **22 - ventidue** - del mese **febbraio** alle ore **17:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO A RICHIEDERE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA A NORMA DELL'ART. 222, COMMA 1, DEL T.U. N. 267 DEL 18/08/2000 QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

| | | |
|-----------------------|-------------|----|
| VECCHI Luca | Sindaco | SI |
| PRATISSOLI Alex | Vicesindaco | SI |
| BONVICINI Carlotta | Assessore | SI |
| CURIONI Raffaella | Assessore | SI |
| DE FRANCO Lanfranco | Assessore | SI |
| MARCHI Daniele | Assessore | SI |
| RABITTI Annalisa | Assessore | SI |
| SIDOLI Mariafrancesca | Assessore | SI |
| TRIA Nicola | Assessore | NO |

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- 1) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- 2) che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà ad approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- 3) che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- 4) che, con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Premesso che l'art. 195 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, avente ad oggetto "Utilizzo di entrate vincolate" stabilisce quanto segue:

- *Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.*
- *L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*
- *Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi*

introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

Richiamato l'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Anticipazioni di tesoreria", il quale stabilisce:

- al comma 1) che *"Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio"*;
- al comma 2) che *"Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210"*.

Visto l'art. 1, comma 555, della Legge n. 160/2019, secondo il quale il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 è elevato da tre a cinque dodicesimi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Rilevato che durante l'anno 2020 le entrate accertate sui primi tre titoli di bilancio sono le seguenti:

| | |
|------------|------------------|
| Titolo I | € 130.582.374,53 |
| Titolo II | € 30.153.686,76 |
| Titolo III | € 30.496.630,22 |
| Totale | € 191.232.691,51 |

e che pertanto l'anticipazione di tesoreria può essere richiesta nella misura massima di euro 79.680.288,13 pari ai cinque dodicesimi delle entrate suddette;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario a chiedere al tesoriere comunale, se necessario, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di euro 79.680.288,13 a valere sulle somme che verranno incassate durante l'esercizio finanziario 2022;
- Di dare atto che detta autorizzazione è condizione per l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate ai sensi dell'art. 195, comma 2, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano